



DIE GEBIRGSKANTONE

Regierungskonferenz der Gebirgskantone
Conférence gouvernementale des cantons alpins
Conferenza dei governi dei cantoni alpini
Conferenza da las regenzas dals chantuns alpins

STATUTO

I. Scopo, compiti, sede

Art. 1 Forma giuridica e scopo

¹Con il nome Conferenza dei governi dei Cantoni alpini opera un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. CC.

²Essa si prefigge i seguenti scopi:

- a) il coordinamento e la rappresentanza congiunta delle problematiche specifiche e degli interessi rurali e montani nei confronti della Confederazione, dei Cantoni, delle Associazioni e dell'opinione pubblica;
- b) un chiarimento efficace dell'utilità delle zone rurali e alpine per la coesione di tutto il paese;
- c) una cooperazione efficace tra le amministrazioni cantonali attraverso la reciproca informazione sulle sfide attuali per la zona rurale e montana e l'elaborazione di una strategia comune di soluzione.

³Le delibere della Conferenza vanno intese dai Cantoni membri come raccomandazioni.

Art. 2 Sede

La Conferenza ha sede presso la segreteria generale.

II. Adesione, organizzazione

Art. 3 Membri / diritto di voto

¹I membri della Conferenza sono i governi dei Cantoni Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Grigioni, Vallese e Ticino.

²Ciascun Cantone ha un voto. I governi cantonali hanno la facoltà, mantenendo la parità di voti tra i Cantoni membri, di inviare all'assemblea plenaria più di un proprio rappresentante. I rappresentanti dei governi cantonali possono farsi assistere a loro volta da collaboratori o da esperti.

Art. 4 Organi

Gli organi della Conferenza sono:

- a) la comunità dei governi cantonali;
- b) l'assemblea plenaria;
- c) il comitato direttivo;
- d) la segreteria generale;
- e) l'organo di revisione.

Art. 5 Delibere

Per la deliberazione in seno alla Conferenza vale quanto segue:

- a) Delibera comunitaria
Delibera formulata dalla comunità dei governi dei Cantoni membri. Vale il principio dell'unanimità.
- b) Delibera plenaria
Delibera formulata dall'assemblea plenaria. Le delibere plenarie richiedono l'approvazione di almeno 5 Cantoni membri. L'astensione dal voto comporta per il rispettivo Cantone la dispensa dal vincolo della delibera. In caso di iniziative politiche, consultazioni, pareri ecc. congiunti, i Cantoni conservano il diritto di esprimere un parere individuale o integrativo.

Art. 6 Compiti della comunità dei governi cantonali

La comunità dei governi cantonali delibera in merito ai seguenti punti (delibera comunitaria):

- a) la strategia della CGCA;
- b) l'organizzazione della CGCA;
- c) la definizione del budget;
- d) l'approvazione del rapporto annuale e del bilancio;
- e) l'ammissione di nuovi membri.

Art. 7 Compiti dell'assemblea plenaria

¹L'assemblea plenaria tratta tutte le questioni di competenza della Conferenza, a meno che non siano state delegate a un altro soggetto.

²Spettano in particolare all'assemblea plenaria (delibera plenaria):

- a) la nomina del comitato direttivo, del presidente, del segretario generale e dell'organo di revisione;
- b) la costituzione di comitati (ad hoc);
- c) la formulazione di raccomandazioni all'attenzione dei governi cantonali;
- d) la definizione di pareri congiunti quali documenti di sintesi, consultazioni, comunicati stampa ecc.

Art. 8 Convocazione dell'assemblea plenaria

¹Le assemblee plenarie vengono convocate dal presidente in accordo con il comitato direttivo, oltre che su richiesta di almeno 2 membri. Le assemblee si tengono ogni qualvolta lo si reputi necessario, tuttavia almeno una volta all'anno.

²Le eventuali richieste dei membri inerenti alla trattazione di questioni specifiche devono essere trasmesse al presidente almeno 3 settimane prima dell'assemblea plenaria.

³La documentazione assembleare va spedita possibilmente 10 giorni prima della riunione.

⁴In caso di urgenza è possibile effettuare teleconferenze o videoconferenze.

Art. 9 Presidenza / comitato direttivo / durata della carica

¹Il presidente viene eletto per due anni con la possibilità di essere riconfermato una seconda volta.

²Il comitato direttivo consta del presidente e di altri due membri. I membri eletti del comitato direttivo rimangono in carica per due anni. È possibile la rielezione.

Art. 10 Compiti del comitato direttivo e del presidente

¹Spetta al comitato direttivo:

- a) preparare gli argomenti dell'assemblea plenaria e attuare le delibere;
- b) collaborare con terzi;
- c) vigilare sulla segreteria generale. A tale proposito, il comitato direttivo redige un opportuno mansionario;
- d) redigere le consultazioni all'attenzione della Confederazione, qualora i termini delle medesime non consentano una delibera dell'assemblea plenaria;
- e) formulare incarichi, istruzioni e raccomandazioni all'attenzione di comitati e gruppi di lavoro;
- f) informare l'opinione pubblica e pubblicare le delibere della Conferenza.

²Spetta al presidente:

- a) convocare e presiedere l'assemblea plenaria e le riunioni del comitato direttivo;
- b) adempiere alle mansioni specifiche affidategli dal comitato direttivo;
- c) assicurare uno stretto scambio di informazioni con la segreteria generale;
- d) firmare gli atti pubblici della Conferenza;
- e) rappresentare la Conferenza verso l'esterno.

³In caso d'impedimento del presidente, le sue funzioni saranno svolte da un altro membro del comitato direttivo o dell'assemblea plenaria.

⁴Il comitato direttivo può, se necessario, effettuare teleconferenze o videoconferenze.

Art. 11 Comitati

¹I comitati istituiti dall'assemblea plenaria si occupano di tematiche specifiche. La loro attività può essere a tempo indeterminato (comitati) o determinato (comitati ad hoc).

²I comitati ad hoc sono presieduti da un rappresentante dell'assemblea plenaria e si compongono di uno o più rappresentanti del livello di competenza. Il segretario generale può partecipare ai lavori in veste consultiva.

Art. 12 Segreteria generale

¹Il segretario generale gestisce la segreteria generale sulla base di un rapporto di mandato dietro istruzione del comitato direttivo e della presidenza.

²Egli partecipa in veste consultiva alle riunioni del comitato direttivo e alle assemblee plenarie.

Art. 13 Organo di revisione

¹Per organo di revisione s'intende il controllo finanziario a cura di uno dei Cantoni membri.

²L'organo di revisione viene eletto per un anno; è possibile la rielezione.

III. Finanze

Art. 14 Assunzione dei costi / contabilità

¹Tutti i costi a carico della Conferenza vengono ripartiti tra i Cantoni. Il criterio di ripartizione viene fissato secondo il principio di equità (utilizzo di diversi parametri obiettivi) e verificato periodicamente.

²La contabilità e la redazione del bilancio e del conto economico sono a cura dell'ufficio competente di un Cantone membro o di un ufficio esterno appositamente designato.

Art. 15 Esercizio finanziario / chiusura del bilancio

¹L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

²Il bilancio si chiude al termine dell'esercizio.

Art. 16 Scioglimento dell'associazione

¹Lo scioglimento della Conferenza può essere deliberato con 5 voti dei governi cantonali.

²In caso di scioglimento della Conferenza il patrimonio viene restituito ai Cantoni in funzione della chiave di ripartizione applicata per il pagamento dei contributi (art. 12).

Art. 17 Responsabilità

I debiti dell'associazione ricadono esclusivamente sul patrimonio associativo. È esclusa la responsabilità personale dei Cantoni membri.

IV. Disposizione finale

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dei governi dei Cantoni membri.

I governi cantonali hanno approvato lo statuto come segue:

- Uri: 27 settembre 2011
- Obvaldo: 29 settembre 2011
- Nidvaldo: 27 settembre 2011
- Glarona: 20 settembre 2011
- Grigioni: 20 settembre 2011
- Vallese: 28 settembre 2011
- Ticino: 27 settembre 2011

Il presidente:

Il segretario generale:

Consigliere di Stato Dr. Mario Cavigelli

Fadri Ramming